

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO REGIONALE**

(art. 12, comma 1, lett. b), punto 2) della l.r. n. 26/2001)

approvato con deliberazione n. 4 nella seduta del 12 novembre 2002

**Articolo 1**

**Oggetto**

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), punto 2) della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), disciplina l'accesso alle trasmissioni radiotelevisive regionali della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) e successive modificazioni.

**Articolo 2**

**Domanda di accesso**

1. I soggetti di cui all'articolo 6 della legge 103/1975 che intendono accedere alle trasmissioni regionali diffuse in Valle d'Aosta dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo devono presentare domanda al Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com).

2. La domanda, da compilarsi in conformità allo schema allegato al presente Regolamento, deve contenere:

a) l'identità ed il settore di attività (sociale, culturale, politico ecc.) del soggetto richiedente con indicazioni in ordine alla consistenza della propria organizzazione;

b) il contenuto in sintesi del programma proposto, la sua durata (con un massimo di cinque minuti), l'indicazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/1975, di ogni elemento utile a comprovare la rilevanza dell'interesse sociale, culturale e informativo del programma di accesso proposto;

c) l'indicazione delle iniziative eventualmente assunte in ordine al contenuto della proposta di programma;

d) l'eventuale richiesta di collaborazione da parte della concessionaria del servizio pubblico per soddisfare le esigenze minime di base della registrazione del

programma;

e) l'indicazione dell'eventuale consenso, in caso di ammissione ad un determinato tipo di accesso ma di esaurimento dello spazio disponibile, al passaggio all'altro tipo di accesso (televisivo/radiofonico – radiofonico/televisivo);

f) l'impegno da parte del soggetto richiedente affinché durante la trasmissione del programma dell'accesso venga evitata qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta, escludendo il riferimento, in video o voce, a qualsiasi "marchio" o "logo" utilizzato commercialmente, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 103/1975.

3. La domanda, corredata dallo statuto e/o dall'atto costitutivo, o da autocertificazione dei suddetti dati ai sensi della normativa vigente, deve contenere la designazione della persona responsabile, agli effetti civili e penali, del programma di accesso da ammettere alla trasmissione e deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante del soggetto richiedente nonché dal designato responsabile per l'accesso allegando le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità dei due sottoscrittori.

4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda per ogni piano trimestrale la cui disciplina è contenuta all'articolo 4.

### Articolo 3

#### Esame della domanda di accesso

1. La domanda di accesso può essere consegnata a mano o inviata tramite raccomandata postale a partire dal primo giorno non festivo del mese precedente del trimestre cui si riferisce la domanda e non oltre il decimo giorno del mese suindicato. Agli effetti del presente comma il sabato è considerato giorno festivo.

2. Ogni domanda di accesso pervenuta è acquisita al protocollo generale del Comitato. Nel caso di domanda incompleta, il Servizio del Co.Re.Com. richiede agli interessati l'integrazione della documentazione necessaria ai fini della sottoposizione della stessa all'attenzione del Comitato.

3. Ai fini delle deliberazioni previste dall'articolo 4, il Presidente del Co.Re.Com., o suo delegato, procede all'istruzione delle singole domande pervenute, riferendo al Comitato con relazione motivata. Il Co.Re.Com. procede all'esame, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 della legge 103/1975, delle domande di accesso sulla base della relazione che è distribuita ai membri del Co.Re.Com. sette giorni prima della riunione.

4. Per ogni domanda di accesso viene messo ai voti uno schema di decisione con la relativa motivazione e con l'indicazione delle modalità di programmazione.

5. La decisione del Co.Re.Com. sulla domanda di accesso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Articolo 4

##### Piano trimestrale delle trasmissioni

1. Il Co.Re.Com. delibera ogni trimestre il piano delle trasmissioni, ripartendo tra i soggetti ammessi il tempo effettivamente disponibile, per ciascun tipo di accesso, risultante dall'apposita comunicazione inviata preventivamente dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Ciascuna delle trasmissioni consiste in un programma della durata di massimo cinque minuti, riferito ad una sola domanda di accesso. E' consentito lo scambio consensuale di turno tra due o più soggetti ammessi.

3. Al fine di garantire la più ampia pluralità di accesso, il Co.Re.Com. compila una graduatoria, tra le domande ritenute ammissibili, ottenuta dall'applicazione, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

a) precedenza alle organizzazioni che non abbiano mai usufruito delle trasmissioni dell'accesso;

b) precedenza alle organizzazioni che non abbiano usufruito dell'accesso nei tre piani trimestrali precedenti;

c) esigenze temporali riferite ad eventuali iniziative inerenti al contenuto della proposta di programma;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda;

e) precedenza ai programmi realizzati interamente o parzialmente con mezzi propri;

f) in caso di ulteriore parità di posizione in graduatoria, si terrà conto della presenza di tematiche di rilevante interesse sociale o culturale, dell'attualità dell'argomento proposto, della consistenza organizzativa.

4. Qualora vengano a coincidere in uno stesso trimestre le domande di soggetti retti da una stessa fonte statutaria, viene inclusa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, una sola domanda dando la precedenza a quella cronologicamente antecedente.

5. In caso di presentazione contestuale di domande da parte di soggetti non aventi la stessa fonte statutaria ma finalità e obiettivi analoghi, l'accesso, fermi restando i criteri di cui al comma 3, verrà dilazionato nel corso dei successivi Piani trimestrali.

6. Ai soli fini della compilazione della graduatoria di cui al presente articolo, i gruppi consiliari sono considerati articolazioni organizzative del partito di riferimento e le domande dei soggetti di cui al comma 4 sono trattate come appartenenti ad un unico soggetto.

7. Qualora il tempo assegnato lo consenta ed in carenza di domande, il Co.Re.Com. può includere nel piano altre domande presentate dai soggetti di cui al comma 4.

8. Le domande di accesso ritenute ammissibili e rimaste escluse dal tipo di accesso richiesto per esaurimento del tempo assegnato sono inserite nel piano trimestrale relativo all'accesso di tipo alternativo a quello richiesto, qualora nella domanda sia stata esplicitata l'opzione e vi sia spazio disponibile. Le domande di accesso ritenute ammissibili ed escluse per esaurimento del tempo assegnato sono prese in esame per il Piano delle trasmissioni del trimestre successivo.

9. Al Piano trimestrale sono allegate le domande di accesso respinte e le relative motivazioni.

10. La deliberazione di approvazione del piano trimestrale è trasmessa alla Sottocommissione parlamentare permanente per l'accesso.

11. Il Piano trimestrale è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

## Articolo 5

### Ricorso in opposizione

1. Avverso le deliberazioni del Co.Re.Com. sulle domande di accesso è ammesso ricorso in opposizione al Co.Re.Com. stesso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione inerente la deliberazione oggetto del ricorso.

2. Il ricorso deve essere indirizzato al Presidente del Co.Re.Com. Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda.

3. L'esame del ricorso è effettuato sulla base di un'istruttoria curata dal Presidente o da un componente del Comitato da lui delegato e si svolge entro quindici giorni dalla sua ricezione.

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione del Piano di programmazione trimestrale.

5. La decisione del Co.Re.Com. sul ricorso è comunicata agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## Articolo 6

### Registrazione dei programmi

1. La registrazione dei programmi ammessi all'accesso può essere effettuata integralmente o parzialmente dal soggetto ammesso con mezzi propri o con la collaborazione tecnica gratuita, per soddisfare esigenze minime di base, della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Il soggetto che ha registrato il programma con mezzi propri consegna la registrazione alla concessionaria entro e non oltre sette giorni lavorativi prima della data di trasmissione, al fine di consentire al Co.Re.Com. la vigilanza prescritta dalla legge. In caso di mancata consegna del programma entro tale termine, la concessionaria può disporre la soppressione della trasmissione, dandone immediata comunicazione al Co.Re.Com..
3. In caso di registrazione da effettuarsi con la collaborazione tecnica gratuita della concessionaria, questa si accorda operativamente con i soggetti ammessi all'accesso per il relativo trimestre.
4. In caso di trasmissioni che vertano sulle stesse tematiche e che si svolgano sotto forma di intervista, il Comitato si riserva la facoltà, sentiti i soggetti interessati, di proporre l'accorpamento e lo svolgimento, mediante interviste, in un'unica trasmissione, in cui a ciascun soggetto venga comunque assicurato il tempo che avrebbe avuto a disposizione in caso di trasmissione singola.

## Articolo 7

### Esecuzione del Piano trimestrale

1. Il Co.Re.Com. vigila sul rispetto degli impegni derivanti ai soggetti dall'ammissione all'accesso nonché delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 103/1975 anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 8.
2. Il Co.Re.Com. attua le azioni necessarie affinché sia garantita l'esecuzione del Piano trimestrale approvato.
3. Al fine di assicurare un efficace esercizio della facoltà di accesso, il Co.Re.Com., in caso di parziale esecuzione del piano trimestrale derivante da cause di forza maggiore, può disporre, in collaborazione con la concessionaria, l'attuazione del Piano mediante la realizzazione di puntate speciali dei programmi, strutturate in maniera anche difforme da quelle richieste dai soggetti ammessi.
4. I soggetti ammessi possono presentare al Co.Re.Com. osservazioni circa l'attuazione del Piano o

sulle eventuali difficoltà insorte nell'esercizio dell'accesso.

#### Articolo 8

##### Orari dei programmi

1. Gli orari di trasmissione dei programmi dell'accesso saranno concordati tra il Co.Re.Com. e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo secondo la tempistica prevista dall'articolo 6 della legge 103/1975.

#### Articolo 9

##### Sanzioni

1. Il Co.Re.Com., qualora venga ravvisata nel programma una violazione degli impegni sottoscritti nella domanda dal soggetto richiedente, può sospendere la messa in onda del programma e, con decisione motivata, negare il diritto d'accesso al soggetto per un periodo di uno o più piani trimestrali proponendo, alla Commissione parlamentare, l'inibizione dei rappresentanti dell'organizzazione e del responsabile del programma per un periodo equivalente.

#### Articolo 10

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2002. Esso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta e ne è assicurata la più ampia diffusione attraverso gli strumenti informativi ritenuti più idonei dal Co.Re.Com..